



COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE

N. 07 DEL 28-06-2018

Oggetto: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI TRATTAMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

IL SOTTOSCRITTO SINDACO

Visto l'art. 22 del vigente statuto comunale,

ADOTTA

il presente decreto.

Castel Frentano, lì 28-06-2018

IL SINDACO
D'Angelo Gabriele

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 4 maggio 2016, a mezzo della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, veniva pubblicato il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 senza obbligo di recepimento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea. Entro e non oltre tale data gli Enti Pubblici e, di conseguenza, anche le Autonomie Locali hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni recate dal citato Regolamento, essendo previste, nell'ipotesi di mancato adeguamento ai relativi dettami, specifiche sanzioni;

RISCONTRATO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8 del citato Regolamento, il Responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento. Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato;

- inoltre, il responsabile del trattamento deve possedere una competenza qualificata (acquisibile attraverso la frequentazione di corsi di aggiornamento), tale da conoscere in maniera specifica la materia e garantire l'attuazione delle misure tecniche e organizzative in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento europeo;

- il successivo art. 28 disciplina le attività del Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali, illustrando, contestualmente, anche le relative competenze, come segue:

"1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati Membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato";

CONSIDERATO CHE:

- conformemente alla normativa vigente in materia, il Comune di Castel Frentano, in quanto Titolare del trattamento deve procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento, ciascuno competente per un determinato settore;

- in particolare, si ritiene necessario affidare il ruolo di Responsabile del trattamento al Segretario Comunale e ai titolari di posizione organizzativa che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni del GDPR 2016/679, i quali a loro volta, possono provvedere all'individuazione di sub responsabili, da incaricare con uno specifico atto giuridico, nel rispetto degli obblighi imposti al primo responsabile del trattamento;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il Regolamento UE 679/2016;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, quali responsabili del trattamento il Segretario Comunale e i titolari di posizione organizzativa, ciascuno relativamente al settore di preposizione, come di seguito indicati:

- Elena De Cinque – Segreteria Comunale;
- Antonio Spadano – Settore "Amministrativo";
- Silvestro Romagnoli – Settore "Finanziario";
- Claudio Esposito – Settore "Tecnico";
- Michelino Verratti – Settore "Polizia Locale";

2. di stabilire che il Segretario Comunale e i titolari di posizione organizzativa, sopra elencati, sono responsabili esclusivamente dei trattamenti relativi alle materie di rispettiva competenza, indicate nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, assicurando che i medesimi siano effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni del richiamato regolamento UE e delle altre norme di legge vigenti in merito;

3. di attribuire a ognuno dei Responsabili del trattamento, come sopra individuati, i seguenti compiti:

- riferire al Titolare del trattamento ogni violazione di dati personali di cui viene a conoscenza senza ritardo ed assisterlo nel procedimento di notifica al Garante ai sensi dell'art. 33 del più volte richiamato Regolamento UE;
- fornire assistenza al Titolare del trattamento per le comunicazioni all'interessato di violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 34;
- collaborare alla gestione del registro delle attività di trattamento del Comune;
- gestire il registro delle categorie di attività svolte per conto del Titolare del trattamento;
- collaborare alle richieste di accesso, di limitazione ed opposizione degli interessati relative a trattamenti di dati personali;
- attuare, insieme al Titolare del trattamento, misure organizzative e tecniche adeguate per garantire il livello di sicurezza, nonché la procedura di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (D.P.I.A.).

4. di stabilire che i Responsabili di trattamento sono autorizzati in via generale a nominare dei sub-responsabili di trattamento, mediante adozione di un provvedimento determinativo che individui e delimiti specificatamente l'ambito del trattamento consentito, contenga specifiche istruzioni e definisca le relative competenze, tra le quali, in particolare:

- la comunicazione agli interessati dell'informativa relativa al trattamento dei dati e alla loro diffusione;
- la collaborazione alle richieste di accesso, di limitazione ed opposizione degli interessati relative a trattamenti di dati personali effettuati dal settore di propria competenza.

Tali nomine vanno comunicate al Sindaco, il quale deve essere informato anche di ogni eventuale variazione o sostituzione;

5. di pubblicare il presente decreto di nomina con indicazione dei Responsabili di trattamento sul sito web dell'Ente, nella sezione Privacy e nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella competente sotto sezione.

Castel Frentano, lì 28-06-2018

IL SINDACO
D'Angelo Gabriele

Albo n. 393

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente decreto nel sito web istituzionale di questo ente, accessibile al pubblico, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 28-06-2018 al 13-07-2018.

Castel Frentano, lì 28-06-2018

IL PUBBLICATORE

Dott.ssa Adele Valerio